

ART. 31 - PERMESSI BREVI

1. Ad integrazione e a conferma di quanto previsto in merito dall'art. 16 del CCNL 29.11.2007, le parti concordano che detti permessi siano autorizzati dal Dirigente Scolastico, su parere del Direttore SGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno 2 giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste, salvo i casi di assoluta motivata urgenza e necessità.
3. I permessi fruiti vanno recuperati in accordo con il DSGA secondo le esigenze di servizio.